

|                                            |                                    |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |              |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.1</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |              |

# MANUALE WHISTLEBLOWING

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Adottato da: | Società Ferrero Polo Italia |
|--------------|-----------------------------|

|                                            |                                    |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |              |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.2</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |              |

## INDICE

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO .....</b>                                                          | <b>3</b>  |
| <b>2. DEFINIZIONI.....</b>                                                                       | <b>3</b>  |
| <b>3. AMBITO DI APPLICABILITÀ.....</b>                                                           | <b>4</b>  |
| <b>4. SEGNALAZIONI .....</b>                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>4.1. QUALI SITUAZIONI POSSONO ESSERE SEGNALATE .....</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>4.2. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E RELATIVE TUTELE .....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>4.3. COME È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE .....</b>                                   | <b>8</b>  |
| 4.3.1. Canale di segnalazione interna: Ferrero Integrity Helpline.....                           | 8         |
| 4.3.2. Canale di segnalazione esterno gestito da ANAC .....                                      | 10        |
| 4.3.3. Divulgazione Pubblica.....                                                                | 11        |
| <b>4.4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EFFETTUATE MEDIANTE FERRERO<br/>INTEGRITY HELPLINE .....</b> | <b>11</b> |

|                                            |                                    |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |              |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.3</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |              |

## 1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Scopo del presente Manuale è quello di illustrare le modalità di effettuazione e di gestione delle segnalazioni di sospette condotte scorrette o di sospetti atti illeciti o di presunte violazioni (c.d. whistleblowing), in conformità a quanto disciplinato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire ai c.d. whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono offerte nel nostro ordinamento, rimuovendo i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso a segnalazioni (come, ad esempio, dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni).

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, si intendono per:

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di una Società Ferrero;
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito di una Società Ferrero nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- c) «Gruppo Ferrero»: ogni Società direttamente o indirettamente controllata e/o collegata ovvero sotto il comune controllo di Ferrero International S.A.;
- d) «Società Ferrero del Polo Italia»: Ferrero S.p.A., Ferrero Commerciale Italia S.r.l., Ferrero Industriale Italia S.r.l., Ferrero Management Services Italia S.r.l., Ferrero Technical Services S.r.l., Soremartec Italia S.r.l., Korvella Italia S.r.l., Holdinvest S.p.A. e Fresystem S.p.A.;
- e) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione, scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- f) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna Ferrero Integrity Helpline;

|                                            |                                    |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |              |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.4</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |              |

- g) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (ANAC);
- h) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- i) «segnalazione anonima»: segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante;
- j) «persona segnalante» (c.d. whistleblower): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- k) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- l) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile;
- m) «persona segnalata o segnalato o persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- n) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- o) «seguito» o «follow up»: l'insieme delle azioni intraprese nell'ambito della gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle analisi e le eventuali misure da adottare;
- p) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito o follow up che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

### 3. AMBITO DI APPLICABILITÀ

Il presente Manuale di gestione whistleblowing si applica alle Società Ferrero del Polo Italia.

|                                            |                                    |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |              |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.5</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |              |

## 4. SEGNALAZIONI

### 4.1. QUALI SITUAZIONI POSSONO ESSERE SEGNALATE

Possono essere oggetto di segnalazione le sospette condotte scorrette o sospetti atti illeciti o presunte violazioni, che consistano in:

- i. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- ii. violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iii. violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- iv. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Inoltre, possono essere segnalate questioni di etica o di *compliance* qualora rappresentino sospette violazioni del Codice Etico, del Codice di Condotta Commerciale e del Codice di Condotta dei Fornitori di Ferrero. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le segnalazioni possono riguardare sospette condotte o presunte violazioni in materia di:

- Codice Etico
- Codice di Condotta Commerciale
- Codice di Condotta dei Fornitori
- Non corretta gestione amministrativa, contabile o fiscale
- Corruzione, frodi, appropriazione indebita o riciclaggio
- Conflitto di interessi
- Discriminazione, molestie, mobbing e altre questioni di diritto del lavoro
- Omaggi e regalie
- Information Security
- Privacy
- Qualità e Sicurezza Alimentare

|                                            |                                    |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |              |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.6</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |              |

- Salute e Sicurezza sul Lavoro
- Ambiente
- Diritto della concorrenza (Antitrust)

Le segnalazioni dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- i. essere effettuate in buona fede;
- ii. essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- iii. riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal soggetto segnalante;
- iv. contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori dei fatti o delle condotte segnalate e ogni informazione utile per descrivere l'oggetto della segnalazione.

Forme di “abuso” come segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il segnalato, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione sono vietate, non sono prese in considerazione e sono passibili di sanzioni e/o azioni avanti all’Autorità Giudiziaria.

In caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie il segnalante in malafede potrà essere chiamato a risponderne in sede penale e potrà essere attivato nei suoi confronti un procedimento disciplinare.

Non sono rilevanti e sono da ritenersi inesigibili le seguenti segnalazioni:

- i. relative a situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;
- ii. aventi toni ingiuriosi o contenenti offese personali o giudizi morali e volte a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti;
- iii. fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito;
- iv. relative ad informazioni già di dominio pubblico;
- v. aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- vi. aventi natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del segnalato.

In caso di dubbi, sarà sempre possibile rivolgersi alla Funzione Legal e Compliance.

## **4.2. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALEZIONE E RELATIVE TUTELE**

Le segnalazioni di cui al paragrafo 4.1 relative a violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo o di una collaborazione con Ferrero, possono essere effettuate da:

|                                            |                                    |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |              |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.7</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |              |

- a) i dipendenti di una Società Ferrero del Polo Italia;
- b) i titolari di qualsivoglia forma di collaborazione coordinata e continuativa, ivi incluse quelle occasionali, che svolgono la propria attività per conto di una Società Ferrero del Polo Italia;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di una Società Ferrero del Polo Italia (es. i fornitori o gli appaltatori);
- d) i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività in favore di una Società Ferrero del Polo Italia;
- e) i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Società Ferrero del Polo Italia;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto fatti o circostanze di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza:

- quando il rapporto di lavoro o collaborazione è in essere;
- quando il rapporto di lavoro o collaborazione non era ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o collaborazione di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Nei confronti dei soggetti segnalanti sono assicurate adeguate tutele, in particolare, con riferimento alla riservatezza dell'identità ed alla confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, dalla presa in carico e durante tutte le fasi di gestione della segnalazione, entro i limiti previsti dalla normativa.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e sono previste dalla Legge espresse forme di protezione dell'identità del segnalante.

Non è ammessa alcuna forma di ritorsione (ad esempio, licenziamento, sospensione, mancata promozione, demansionamento, etc.), discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante o di chiunque abbia preso parte all'investigazione, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Le tutele sopra descritte sono inoltre estese:

|                                            |                                    |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |              |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.8</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |              |

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Adeguate forme di tutela a garanzia della riservatezza sono previste, nei limiti stabiliti dalla Legge, anche nei confronti dei soggetti presunti responsabili delle condotte o delle violazioni segnalate.

### **4.3.COME È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE**

Coloro che intendano effettuare una segnalazione di fatti o comportamenti rilevanti possono farlo:

- utilizzando il canale di segnalazione interna Ferrero Integrity Helpline;
- utilizzando il canale di segnalazione esterno gestito dall'ANAC;
- attraverso divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ad integrazione delle modalità di segnalazione sopra citate rimane sempre possibile per il soggetto che intenda effettuare una segnalazione rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria o Contabile presentando denuncia in merito ai fatti o alle condotte rilevanti di cui sia venuto a conoscenza.

#### **4.3.1.Canale di segnalazione interna: Ferrero Integrity Helpline**

La Ferrero Integrity Helpline è il canale di segnalazione interna adottato dalle Società Ferrero del Polo Italia.

Tale canale è gestito dalla società EQS, soggetto esterno autonomo e dotato di personale specificatamente formato per la gestione del canale stesso.

|                                            |                                    |              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |              |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.9</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |              |

Il servizio è attivo 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, ed ha lo scopo di fornire a tutti i soggetti legittimati dalla Legge (interni o esterni a Ferrero) un canale confidenziale per la segnalazione delle situazioni descritte al par. 4.1, nonché per richiedere informazioni in merito a policies o procedure aziendali.

La Ferrero Integrity Helpline è uno strumento in grado di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I soggetti che intendano effettuare una segnalazione circa fatti o notizie rilevanti possono farlo:

- attraverso la relativa piattaforma accessibile via web, da qualsiasi *device*, dal sito dedicato [www.ferrerointegrityhelpline.com](http://www.ferrerointegrityhelpline.com) o attraverso la pagina pubblicata sul sito [www.ferrero.it](http://www.ferrero.it);
- via telefono, accedendo alla linea telefonica dedicata raggiungibile dall'Italia attraverso il numero: (+39) 0281480081.

Accedendo a tale servizio sarà inoltre sempre possibile per il soggetto segnalante richiedere un incontro diretto che sarà fissato entro un termine ragionevole dalla data della richiesta.

Il soggetto segnalante potrà richiedere al fornitore del servizio Ferrero Integrity Helpline, che la segnalazione effettuata sia trasmessa in forma anonima ai soggetti responsabili di gestire la segnalazione. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione purché adeguatamente circostanziate e dettagliate. Tra i fattori rilevanti per valutare la segnalazione anonima, sono tenuti in considerazione la gravità della violazione riportata, la credibilità dei fatti rappresentati e la possibilità di verificare la veridicità della violazione stessa da fonti attendibili. Si precisa inoltre che anche al segnalante che effettua segnalazioni anonime sono riservate le tutele sopra precisate, qualora venisse successivamente identificato e subisse ritorsioni.

Tutti i dati personali inviati saranno trattati per conto delle Società Ferrero del Polo Italia dal fornitore del servizio Ferrero Integrity Helpline garantendo un adeguato livello di protezione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi fondamentali applicabili al trattamento di cui all'art. 5 del GDPR. Per ulteriori informazioni o per sapere come esercitare i propri diritti sulla privacy, consultare l'Informativa sulla privacy di Ferrero o contattare il Data Protection Officer nominato dalle Società Ferrero del Polo Italia all'indirizzo [privacy.it@ferrero.com](mailto:privacy.it@ferrero.com).

Qualora la segnalazione interna riguardi violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da una Società italiana del Gruppo Ferrero ai sensi del D.lgs. 231/2001, resta in ogni caso anche possibile per i soggetti segnalanti effettuare segnalazioni utilizzando i canali di segnalazione dedicati che le Società Ferrero del Polo Italia hanno attivato e disciplinati nei

|                                            |                                    |               |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |               |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.10</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |               |

Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalle Società Ferrero del Polo Italia, cui si rinvia:

- segnalazioni inoltrate via mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza 231 di una Società italiana del Gruppo Ferrero, reperibili attraverso i Modelli Organizzativi pubblicati sul sito [www.ferrero.it](http://www.ferrero.it);
- segnalazioni inoltrate in posta ordinaria all'indirizzo P.le Ferrero 1, 12051 – Alba (CN) destinatario “Compliance Officer 231/Organismo di Vigilanza 231” (specificando la Società coinvolta nella segnalazione).

#### **4.3.2.Canale di segnalazione esterno gestito da ANAC**

Nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) è stata effettuata una segnalazione interna attraverso Ferrero Integrity Helpline, la quale, tuttavia, non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dalla Legge, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito delle analisi interne svolte. È bene precisare, pertanto, che per “avere seguito”, la norma non intende che le aspettative del segnalante, in termini di risultato della segnalazione, debbano essere necessariamente soddisfatte.
- b) il segnalante, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna attraverso Ferrero Integrity Helpline, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte ritorsive (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il segnalante ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati);
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'Autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente;

il segnalante può effettuare una segnalazione ricorrendo al canale di segnalazione esterno istituito a tal scopo dall' ANAC.

Il canale di segnalazione esterno, analogamente al canale interno, garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza: dell'identità della segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

|                                            |                                    |               |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |               |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.11</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |               |

#### **4.3.3.Divulgazione Pubblica**

Nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente esterna, e non è stato dato riscontro nei termini (come meglio specificato al paragrafo 4.4 del presente Manuale) in merito alle misure previste o adottate per darvi seguito;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico (si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito in ragione delle circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa (si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, non dia seguito a detta segnalazione in assenza dei presupposti).

Fermo restando l'accesso prioritario al canale interno di segnalazione e il principio di buona fede cui la segnalazione si ispira, il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica tramite la stampa, o mezzi elettronici, o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

#### **4.4.GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EFFETTUATE MEDIANTE FERRERO INTEGRITY HELPLINE**

Le segnalazioni ricevute attraverso il canale Ferrero Integrity Helpline sono sottoposte all'attenzione di uno Steering Committee.

Le segnalazioni ricevute attraverso la Ferrero Integrity Helpline sono gestite garantendo massima confidenzialità e riservatezza, protezione dei dati e assenza di conflitti di interesse. In particolare, una volta ricevuta una segnalazione:

- a) verrà rilasciato al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- b) sarà mantenuta un'interlocuzione con la persona segnalante, alla quale potranno essere richieste, se necessario, integrazioni;

|                                            |                                    |               |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>FERRERO</b>                             | <i>Funzione Legal e Compliance</i> |               |
| <i>Versione 3.0 Validata dal 1/04/2024</i> |                                    | <b>Pag.12</b> |
| <b>MANUALE WHISTLEBLOWING</b>              |                                    |               |

- c) verrà dato diligente seguito alle segnalazioni ricevute, secondo i principi di confidenzialità, tempestività ed imparzialità, valutando la segnalazione ricevuta e disponendo le necessarie verifiche finalizzate ad accertare se, sulla base degli elementi in proprio possesso, sia effettivamente avvenuta una violazione;
- d) sarà fornito riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni pervenute, le relative verifiche ed analisi e tutta la documentazione di riferimento, saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.